

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 6

47° anno

10 gennaio 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 36/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 37/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per taluni prodotti agricoli originari del Marocco** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 38/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 40/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 41/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, recante modifica e rettifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune** 19
- Regolamento (CE) n. 42/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° dicembre 2003 al 29 febbraio 2004 22
- Regolamento (CE) n. 43/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003 24

(segue)

Regolamento (CE) n. 44/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003	25
Regolamento (CE) n. 45/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003	26
Regolamento (CE) n. 46/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003	27
Regolamento (CE) n. 47/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	28

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/24/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2003, relativa a un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2004** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4878] 29

2004/25/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4961] 38

2004/26/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2003** [notificata con il numero C(2003) 4974] 40

2004/27/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/678/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4980] 45

2004/28/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica le decisioni 2002/799/CE e 2002/943/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e ai programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi attuati dagli Stati membri** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 5014] 47

2004/29/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica le decisioni 2002/798/CE e 2002/934/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2003** [notificata con il numero C(2003) 5026] 51

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce le condizioni specifiche d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati e congelati provenienti dal Perù e che abroga le decisioni 2001/338/CE e 95/174/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 5053]** 53
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio, del 9 gennaio 2004, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan** 55
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281 del 30.10.2003)** 57

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 36/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,9
	204	43,7
	624	193,8
	999	113,5
0707 00 05	052	127,9
	204	122,9
	220	255,9
	999	168,9
0709 90 70	052	107,3
	204	89,7
	999	98,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	56,2
	204	55,7
	220	35,5
	388	23,8
	999	42,8
0805 20 10	052	77,9
	204	91,2
	999	84,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	88,3
	624	68,3
	999	78,3
0805 50 10	052	72,5
	400	38,7
	600	57,1
	999	56,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	43,1
	400	93,0
	404	95,7
	720	84,1
	800	131,2
	999	89,4
0808 20 50	052	51,1
	060	57,4
	064	61,0
	400	87,6
	528	96,9
	720	62,4
	999	69,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 37/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per taluni prodotti agricoli originari del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso il 22 dicembre 2003 tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 3 dell'accordo di associazione CE-Marocco. Questo nuovo accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004, fatta eccezione per gli articoli 2, 4 e 5 del nuovo protocollo agricolo n. 1, in seguito denominato «il nuovo protocollo n. 1», relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco. Detti articoli si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2003 in relazione alle concessioni previste per i pomodori.
- (2) Il nuovo protocollo n. 1 prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti riprese all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (3) Per taluni prodotti agricoli per i quali le concessioni tariffarie esistenti si applicano nell'ambito dei quantitativi di riferimento, il nuovo protocollo n. 1 prevede l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari o l'esenzione dai dazi doganali per volumi indeterminati.
- (4) Ai fini dell'applicazione delle concessioni tariffarie previste nel nuovo protocollo n. 1, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001 relativo.
- (5) Deve essere previsto che per il primo anno di applicazione, eccetto per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00, i contingenti tariffari per i quali il periodo contingente inizia prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo devono essere ridotti proporzionalmente alla parte del periodo trascorso prima di tale data.
- (6) Al fine di facilitare la gestione di taluni contingenti tariffari esistenti previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, i quantitativi importati nell'ambito di detti contingenti

tariffari esistenti dovrebbero essere contabilizzati sui rispettivi contingenti tariffari aperti nel quadro del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

- (7) Il nuovo accordo stabilisce che i contingenti tariffari per i pomodori freschi o refrigerati si applichino a decorrere dal 1° ottobre 2003. I quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità dal 1° ottobre 2003 con il beneficio dei contingenti tariffari esistenti per i pomodori freschi o refrigerati applicabili in virtù del regolamento (CE) n. 747/2001, dovrebbero essere contabilizzati sui contingenti tariffari aperti conformemente al regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.
- (8) In base alle disposizioni del nuovo protocollo n. 1, il volume del contingente tariffario supplementare per i pomodori freschi o refrigerati applicabile dal 1° novembre al 31 maggio è subordinato ogni anno al volume totale dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità durante il precedente periodo 1° ottobre — 31 maggio. Pertanto la Commissione deve ogni anno, anteriormente al 1° novembre, esaminare i volumi immessi in libera pratica durante il precedente periodo 1° ottobre — 31 maggio, e adottare disposizioni ai fini dell'eventuale necessario adeguamento del volume del contingente tariffario supplementare.
- (9) Per i contingenti tariffari per i pomodori freschi o refrigerati, conformemente al nuovo protocollo n. 1 occorre prevedere che durante ogni campagna di importazione 1° ottobre — 31 maggio, i quantitativi non utilizzati dei contingenti tariffari mensili possano essere trasferiti, in due date specifiche, sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna di importazione in questione.
- (10) Conformemente al nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari per taluni prodotti devono essere oggetto di un aumento, tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate annue uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del nuovo accordo, è opportuno, pertanto che questo regolamento entri in vigore quanto prima.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1) è introdotto l'articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco

Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio (in seguito denominato "campagna d'importazione"), i prelievi dai contingenti tariffari mensili applicabili sotto il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1° ottobre a 31 dicembre e durante i mesi dal 1° gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi di detta Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione sotto il numero d'ordine 09.1112.

Da tali date in poi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione.»;

2) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per i periodi contingente ancora aperti al 1° gennaio 2004, i quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1115, 09.1122, 09.1130, 09.1133, 09.1135, 09.1136 e 09.1137 sono contabilizzati sui rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

2. I quantitativi di pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica nella Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 747/2001, con il beneficio dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1116, 09.1189 e 09.1190, dal 1° ottobre 2003 devono essere contabilizzati sui contingenti tariffari aperti per tali prodotti dalla suddetta data, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004, eccetto che per i contingenti tariffari indicati nel terzo e quarto comma.

I contingenti tariffari corrispondenti al numero d'ordine 09.1104 per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1112 per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 si applica a decorrere dal 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

MAROCCO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1135	0603 10 10 0603 10 20 0603 10 40 0603 10 50		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: — Rose — Garofani — Gladioli — Crisantemi	dal 15.10.2003 al 31.5.2004	3 000	Esenzione
				dal 15.10.2004 al 31.5.2005	3 090	
				dal 15.10.2005 al 31.5.2006	3 180	
				dal 15.10.2006 al 31.5.2007	3 270	
				dal 15.10.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5	3 360	
09.1136	0603 10 30 0603 10 80		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: — Orchidee — Altri	dal 15.10.2003 al 14.5.2004	2 000	Esenzione
				dal 15.10.2004 al 14.5.2005	2 060	
				dal 15.10.2005 al 14.5.2006	2 120	
				dal 15.10.2006 al 14.5.2007	2 180	
				dal 15.10.2007 al 14.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 14.5	2 240	
09.1115	ex 0701 90 50	10	Patate di primizia e patate dette "primizia", fresche o refrigerate	dall'1.12.2003 al 30.4.2004	120 000	Esenzione
	ex 0701 90 90			dall'1.12.2004 al 30.4.2005	123 600	
				dall'1.12.2005 al 30.4.2006	127 200	
				dall'1.12.2006 al 30.4.2007	130 800	
				dall'1.12.2007 al 30.4.2008 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 30.4	134 400	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.10	10 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 30.11	26 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.12 al 31.12	30 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.1	30 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 28/29.2	30 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.3 al 31.3	30 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.4 al 30.4	15 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.5 al 31.5	4 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1112	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.11.2003 al 31.5.2004	15 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				dall'1.11.2004 al 31.5.2005	25 000 ⁽³⁾	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				dall'1.11.2005 al 31.5.2006	35 000 ⁽⁴⁾	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
				dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.5	45 000 ⁽⁵⁾	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽²⁾
09.1127	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , fresche o refrigerate	dal 15.2 al 15.5.2004	8 240	Esenzione
				dal 15.2 al 15.5.2005	8 480	
				dal 15.2 al 15.5.2006	8 720	
				dal 15.2 al 15.5.2007 e per ogni periodo successivo dal 15.2 al 15.5	8 960	
09.1102	0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00		Scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004	1 030	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	1 060	
				dall'1.1 al 31.12.2006	1 090	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	1 120	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1106	ex 0704		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	515 530 545 560	Esenzione
09.1109	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	206 212 218 224	Esenzione
09.1108	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	206 212 218 224	Esenzione
09.1110	0705 19 00 0705 29 00 0706		— Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>), fresche o refrigerate, esclusi lattughe a cappuccio — Cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate, esclusi witloof — Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	618 636 654 672	Esenzione
09.1137	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	dall'1.11.2003 al 31.5.2004 per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.5	5 429 5 600	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
09.1113	0707 00 90		Cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	103 106 109 112	Esenzione
09.1138	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	500	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1120	0709 40 00 ex 0709 51 00 0709 59 10 0709 59 30 ex 0709 59 90 0709 70 00	90 90	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: — Sedani, esclusi i sedani-rapa — Funghi del genere <i>Agaricus</i> , esclusi i funghi coltivati — Funghi galletti o gallinacci — Funghi porcini — Altri funghi, esclusi i funghi coltivati — Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	9 270 9 540 9 810 10 080	Esenzione
09.1133	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.10.2003 al 20.4.2004 per ogni periodo successivo dall'1.10 al 20.4	13 276 20 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾
09.1143	ex 0710		Ortaggi o legumi (anche cotti in acqua o al vapore), congelati, esclusi i piselli delle sottovoci 0710 21 00 ed ex 0710 29 00 ed esclusi altri pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 300 10 600 10 900 11 200	Esenzione
09.1125	0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90		Cetrioli e cetriolini, funghi, tartufi, granturco dolce, cipolle, altri ortaggi o legumi (esclusi pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>) e miscele di ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	618 636 654 672	Esenzione
09.1126	ex 0712		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le cipolle della sottovoce 0712 20 00 ed escluse le olive della sottovoce ex 0712 90 90	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	2 060 2 120 2 180 2 240	Esenzione
09.1122	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.12 al 31.5	300 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾
09.1130	ex 0805 20 10	05	Clementine fresche	dall'1.11.2003 al 29.2.2004 per ogni periodo successivo dall'1.11 al 28/29.2	120 000 130 000	Esenzione ⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾
09.1145	0808 20 90		Cotogne fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1128	0809 10 00		— Albicocche fresche	dall'1.1 al 31.12.2004	3 605	Esenzione ⁽¹¹⁾
	0809 20		— Ciliege fresche			
	0809 30		— Pesche (comprese le pesche noci) fresche	dall'1.1 al 31.12.2005	3 710	
				dall'1.1 al 31.12.2006	3 815	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	3 920	
09.1134	0810 50 00		Kiwi freschi	dall'1.1 al 30.4.2004	257,5	Esenzione
				dall'1.1 al 30.4.2005	265	
				dall'1.1 al 30.4.2006	272,5	
				dall'1.1 al 30.4.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 30.4	280	
09.1140	1509		— Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	dall'1.1 al 31.12.2004	3 605	Esenzione
	1510 00		— Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	dall'1.1 al 31.12.2005	3 710	
				dall'1.1 al 31.12.2006	3 815	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	3 920	
09.1147	ex 2001 10 00	90	Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12.2004	10 300 peso netto sgocciolato in t	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	10 600 peso netto sgocciolato in t	
				dall'1.1 al 31.12.2006	10 900 peso netto sgocciolato in t	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	11 200 peso netto sgocciolato in t	
09.1142	2002 90		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, esclusi i pomodori interi o in pezzi	dall'1.1 al 31.12.2004	2 060	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	2 120	
				dall'1.1 al 31.12.2006	2 180	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	2 240	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00		Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 815 11 130 11 445 11 760	Esenzione
09.1144	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 300 10 600 10 900 11 200	Esenzione
09.1146	2008 50 71 2008 50 79		Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	5 150 5 300 5 450 5 600	Esenzione
09.1105	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	10 300 10 600 10 900 11 200	Esenzione
09.1148	2008 50 99 ex 2008 70 98	 21	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole, né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore ad 4,5 kg Mezze pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1 al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	7 416 7 632 7 848 8 064	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1149	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, con aggiunta di zuccheri, ma senza aggiunta di alcole	dall'1.1 al 31.12.2004	103	Esenzione
				dall'1.1 al 31.12.2005	106	
				dall'1.1 al 31.12.2006	109	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	112	
09.1123	2009 11 2009 12 00 2009 19		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12.2004	51 500	Esenzione ⁽¹⁾
				dall'1.1 al 31.12.2005	53 000	
				dall'1.1 al 31.12.2006	54 500	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	56 000	
09.1192	2009 21 00 2009 29		Succhi di pompelmo o di pomelo	dall'1.1 al 31.12.2004	1 030	Esenzione ⁽¹⁾
				dall'1.1 al 31.12.2005	1 060	
				dall'1.1 al 31.12.2006	1 090	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	1 120	
09.1131	2204 10 19 2204 10 99	72 79 80 10 72 79 80 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10	Vini spumanti, altri	dall'1.1 al 31.12.2004	98 056 hl	Esenzione
	2204 21 10		Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12.2005	100 912 hl	
	2204 21 79			dall'1.1 al 31.12.2006	103 768 hl	
	ex 2204 21 80			dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	106 624 hl	
	2204 21 83					
	ex 2204 21 84					
	ex 2204 21 94					
	ex 2204 21 98					
	ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65					
	ex 2204 29 75 2204 29 83					
	ex 2204 29 84					
	ex 2204 29 94					
	ex 2204 29 98					
	ex 2204 29 99					

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (peso netto in t)	Dazio contingente
09.1107	ex 2204 21 79	72	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12.2004	57 680 hl	Esenzione
	ex 2204 21 80	72				
	ex 2204 21 83	72		dall'1.1 al 31.12.2005	59 360 hl	
	ex 2204 21 84	72		dall'1.1 al 31.12.2006	61 040 hl	
				dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi	62 720 hl	

- (¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
- (²) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 461 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (³) Questo volume contingente sarà ridotto a 5 000 tonnellate in peso netto nel caso in cui le quantità totali di pomodori originari del Marocco, immesse in libera pratica nella Comunità durante il periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 maggio 2004, superino il volume di 191 900 tonnellate in peso netto.
- (⁴) Questo volume contingente sarà ridotto a 15 000 tonnellate in peso netto nel caso in cui le quantità totali di pomodori originari del Marocco, immesse in libera pratica nella Comunità durante il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 maggio 2005, superino la somma dei volumi dei contingenti tariffari mensili aventi il numero d'ordine 09.1104 applicabili nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario addizionale avente il numero d'ordine 09.1112 applicabile durante il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 maggio 2005. Per la determinazione delle quantità totali importate, è ammessa una tolleranza massima dell'1 %.
- (⁵) Questo volume contingente sarà ridotto a 25 000 tonnellate in peso netto nel caso in cui le quantità totali di pomodori originari del Marocco, immesse in libera pratica nella Comunità durante il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2006, superino la somma dei volumi dei contingenti tariffari mensili aventi il numero d'ordine 09.1104 applicabili nel periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario addizionale avente il numero d'ordine 09.1112 applicabile durante il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 maggio 2006. Per la determinazione delle quantità totali importate, è ammessa una tolleranza massima dell'1 %. Tali disposizioni si applicano al volume di ciascun contingente tariffario addizionale che sarà successivamente d'applicazione per il periodo dall'1.11 al 31.5.
- (⁶) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 449 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (⁷) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 571 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (⁸) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a:
- 424 EUR/t dal 1° ottobre al 31 gennaio e dal 1° al 20 aprile, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco,
 - durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC di 413 EUR/t che è più favorevole del prezzo d'entrata concordato.
- Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (⁹) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (¹⁰) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 484 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
- (¹¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem, escluse le importazioni di ciliege fresche dal 1° al 20 maggio, per le quali l'esenzione si applica ugualmente al dazio minimo specifico.»

REGOLAMENTO (CE) N. 38/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 20, paragrafo 2 e l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'industria del lievito, come quella dell'alcole, utilizza prodotti e sottoprodotti dell'industria dello zucchero che non rientrano nella composizione del prodotto finito, ma che sono necessari alla trasformazione dei prodotti tramite fermentazione.
- (2) La recente evoluzione dei mercati, contraddistinta in particolare da un fabbisogno sempre più importante di melasse da parte dell'industria dell'alcole, fa sì che l'industria del lievito abbia a disposizione minori quantità di melasse di barbabietole di alta qualità e che sia sempre più interessata a utilizzare sciroppi di zucchero. L'impiego degli sciroppi di zucchero consente inoltre di ridurre sensibilmente l'incidenza sull'ambiente dovuta all'utilizzo delle melasse da parte dell'industria in questione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum non entrano nel calcolo della produzione di zucchero ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (4) Per garantire una situazione equa per l'industria del lievito rispetto all'industria dell'alcole, è opportuno che la summenzionata disposizione si applichi anche alle quantità di sciroppi trasformate in lieviti vivi.
- (5) Per evitare abusi o distorsioni del regime delle quote di produzione, è opportuno istituire un sistema di controllo delle imprese a cui vengono attribuite quote di produzione dello zucchero, da un lato, e delle imprese di trasformazione dello zucchero in alcole, rum o lieviti, dall'altro. Occorre in particolare prevedere il riconoscimento delle imprese di trasformazione e la presentazione di dichiarazioni antecedenti le consegne da parte delle imprese cui vengono attribuite quote, onde permettere alle autorità competenti degli Stati membri di verificare

le quantità interessate. I controlli e il riconoscimento devono applicarsi anche alle quantità di sciroppi da spalmare e di sciroppi da trasformare in «Rinse appelstroop» che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 314/2002, non rientrano nel calcolo della produzione di zucchero ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per consentire alle autorità competenti di mettere in atto le misure di gestione e di controllo necessarie, è opportuno che le disposizioni indicate siano applicabili solo a partire dal 1° febbraio 2004.

- (6) Al fine di controllare l'impiego dei quantitativi di zucchero invertito e di sciroppi e le corrispondenti produzioni di alcole, rum, lievito, sciroppi da spalmare e «Rinse appelstroop», gli Stati membri devono comunicare le suddette informazioni alla Commissione.
- (7) All'articolo 4 *ter*, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 314/2002, occorre fare una distinzione tra i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca e i quantitativi di sciroppo di inulina espressi in equivalente zucchero bianco.
- (8) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 314/2002 riguardante gli impegni all'esportazione per una campagna di commercializzazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, non è più necessario indicare che la ripartizione dei quantitativi in oggetto deve avvenire in modo uniforme su tutta la campagna. A fini di chiarezza è pertanto opportuno sopprimere tale disposizione.
- (9) Il regolamento (CE) n. 314/2002 deve essere modificato di conseguenza.
- (10) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:
«f) le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum e le quantità di sciroppi utilizzate per la produzione di lieviti vivi;»

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1140/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 33).

2) Viene inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

1. Le quantità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) ed h) sono utilizzate da imprese riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri.

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano il riconoscimento, su richiesta, alle imprese di produzione di alcole, rum, lievito, sciroppi da spalmare e "Rinse appelstroop"; le imprese in questione si impegnano in particolare a:

- a) tenere una contabilità giornaliera delle materie per le quantità di materie prime e di prodotti trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) ed h);
- b) presentare, su richiesta delle suddette autorità, tutte le informazioni o i documenti giustificativi necessari per la gestione e il controllo dell'origine e dell'utilizzo delle materie prime di cui alla lettera a);
- c) consentire alle autorità in questione di effettuare gli opportuni controlli amministrativi e fisici.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e h), l'impresa alla quale sono state attribuite quote presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato delle dichiarazioni antecedenti le consegne, che precisano, in particolare:

- a) la natura e la quantità dei prodotti da consegnare, espressa in peso netto e in equivalente zucchero bianco;
- b) le coordinate del trasformatore riconosciuto e la sede di trasformazione dei prodotti consegnati;
- c) le date delle consegne presso la sede di trasformazione.

3. Le autorità competenti degli Stati membri fissano, ove opportuno, criteri complementari per il rilascio del riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, oltre che le condizioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, in particolare riguardo alle date di presentazione delle dichiarazioni e alla loro validità. Esse verificano inoltre, in particolare mediante controlli amministrativi e fisici, l'origine e la trasformazione delle quantità interessate.

Sulla base di un'analisi del rischio, nel corso di ogni campagna le autorità competenti effettuano controlli fisici e casuali in loco:

L'analisi del rischio prende in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) i rilievi ottenuti nel corso dei controlli degli anni precedenti;
- b) l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

c) la resa tra la materia prima e il prodotto trasformato.

Tali controlli riguardano almeno il 10 % delle quantità di zucchero invertito e di sciroppi. Qualora venissero rilevate irregolarità, gli Stati membri aumentano il tasso di controllo in funzione della gravità degli elementi riscontrati.

4. Al termine di ciascuna campagna e per ciascuna impresa cui è attribuita una quota e per ciascuna impresa riconosciuta, gli Stati membri fissano le quantità interessate di sciroppo e di zucchero invertito e le produzioni corrispondenti di alcole, rum, lievito, sciroppi da spalmare e "Rinse appelstroop".

5. Se le condizioni per il riconoscimento non vengono rispettate, il riconoscimento in questione è revocato per la campagna in corso e per la campagna successiva. Al termine del periodo di validità della revoca, l'impresa è tenuta a presentare una nuova richiesta di riconoscimento.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 5 settembre di ogni anno relativamente alla campagna precedente:

- a) le quantità interessate, espresse in equivalente zucchero bianco, di zucchero invertito e di sciroppi, e le produzioni corrispondenti:
 - di alcole, espresse in alcole puro e ripartite in alcool carburante, rum e altri alcoli,
 - di lieviti vivi, espresse in lievito pressato,
 - di sciroppi da spalmare e di "Rinse appelstroop";
- b) l'esito dei controlli svolti ai sensi del paragrafo 3, con l'indicazione delle azioni intraprese;
- c) i casi in cui è stato revocato il riconoscimento a norma del paragrafo 5.»

3) All'articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Ciascuna impresa cui è attribuita una quota di produzione di isoglucosio o di sciroppo d'inulina comunica, anteriormente al 1° agosto, all'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca o, rispettivamente, di sciroppo d'inulina espressi in equivalente zucchero bianco, di proprietà e giacenti in libera pratica sul territorio della Comunità alla fine della campagna precedente, ripartiti in:»

4) All'articolo 6, paragrafo 5, primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) tutte le esportazioni prevedibili di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina sotto forma di prodotti trasformati, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati a tale scopo durante detta campagna.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 39/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che vengano concesse restituzioni all'esportazione per taluni prodotti disciplinati dal medesimo regolamento esportati sotto forma delle merci elencate nell'allegato V, in particolare sotto forma di lieviti vivi dei codici NC 2102 10 31 e 2102 10 39.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽²⁾ stabilisce, a decorrere dal 1° febbraio 2004, che le quantità di sciroppi di zucchero utilizzate per la produzione di lieviti vivi non entrano o nel calcolo della produzione di zucchero ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001. A fini di coerenza, occorre abolire, a decor-

rere dalla medesima data, la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione per le quantità di zucchero utilizzate per la produzione di lieviti vivi.

- (3) Occorre modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, le linee corrispondenti ai codici NC ex 2102, 2102 10, 2102 10 31 e 2102 10 39 sono soppresse.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.11.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CE) N. 40/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, secondo trattino, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione all'esportazione dei prodotti del settore dello zucchero può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽²⁾ prevede tale differenziazione mediante esclusione di talune destinazioni. Analogamente, la fissazione mensile o bimensile, secondo i casi, della restituzione all'esportazione di zucchero bianco, di zucchero greggio come tale, di sciroppi e di alcuni altri prodotti del settore dello zucchero, prevista agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esclude le stesse destinazioni.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che la restituzione sia pagata su presentazione della prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità e, nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione.
- (4) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, indica i vari documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo tale disposizione, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui all'articolo summenzionato si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

- (5) Nel settore dello zucchero, le operazioni di esportazione formano generalmente oggetto di contratti fob stipulati sul mercato a termine di Londra. Pertanto, gli acquirenti assumono allo stadio fob tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali, senza essere direttamente i beneficiari della restituzione alla quale dà diritto tale prova. Il reperimento di detta prova per la totalità dei quantitativi esportati può implicare considerevoli difficoltà amministrative in taluni paesi, ritardando od ostacolando notevolmente il pagamento della restituzione per l'insieme dei quantitativi effettivamente esportati.
- (6) Date le potenziali conseguenze di tali difficoltà amministrative sull'equilibrio del mercato, è opportuno determinare prove di destinazione alternative che offrano le necessarie garanzie.
- (7) Trattandosi di una misura derogatoria, occorre limitarne la durata di applicazione.
- (8) Le difficoltà incontrate sono sorte in seguito alla sospensione delle restituzioni all'esportazione verso i paesi dei Balcani occidentali a decorrere dall'8 marzo 2003. In tali circostanze, per rispettare il principio della non discriminazione tra operatori della Comunità e salvaguardare la parità di trattamento, è necessario applicare il presente regolamento a tutte le situazioni verificatesi posteriormente all'8 marzo 2003.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le esportazioni effettuate a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, in deroga al medesimo articolo 16, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione dei seguenti tre documenti:

- a) copia del documento di trasporto;

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione. (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 23).

- b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta conformemente ai requisiti minimi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
- c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di loro, ovvero la prova del pagamento.

2. Gli Stati membri verificano la corretta applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999 alla luce delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle esportazioni effettuate dopo l'8 marzo 2003 e rimane in applicazione fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****recante modifica e rettifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1259/1999, il regolamento stesso si applica ai pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato.
- (2) A decorrere dal 1° maggio 2004, il regolamento (CE) n. 1259/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾. Tuttavia, gli articoli 2 bis e 11 del regolamento (CE) n. 1259/1999 continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005 e gli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento resteranno in applicazione fino al 31 dicembre 2004. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli, l'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 continuerà ad applicarsi per quanto del caso.
- (3) L'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 indica i pertinenti settori di produzione, le disposizioni in base alle quali è

corrisposto il sostegno nell'ambito dei diversi regimi e il tipo di pagamenti. Queste indicazioni però non sono più aggiornate, dato che alcune delle disposizioni o degli atti cui viene fatto riferimento sono stati modificati o abrogati e sostituiti.

- (4) Alcuni regimi di sostegno diretto che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 non figurano nel relativo allegato, o per omissione, o perché sono stati introdotti posteriormente all'adozione del regolamento.
- (5) Gli errori nel riferimento al fondamento giuridico per le carni bovine e nelle note concernenti gli ovini e i caprini devono essere rettificati.
- (6) Occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2001 (GU L 173 del 27.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 53.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI REGIMI DI SOSTEGNO CHE SODDISFANO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Settore	Fondamento giuridico	Note
Seminativi	Articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999	Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari, il supplemento per il grano duro e l'aiuto specifico
Grano duro	Titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Aiuto alla superficie
Colture proteiche	Titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Aiuto alla superficie
Fecola di patate	Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 Titolo IV, capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003	Indennità per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola
Legumi da granella	Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Riso	Articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 Titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Aiuto alla superficie
Frutta a guscio	Titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Aiuto alla superficie
Colture energetiche	Titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Aiuto alla superficie
Olio d'oliva	Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Bachi da seta	Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire la bachicoltura
Banane	Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Sementi	Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71	Aiuto alla superficie
	Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1098/98	Pagamenti solo per ritiro temporaneo dalla produzione

Settore	Fondamento giuridico	Note
Carni bovine	Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio alla macellazione, pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari
Latte e prodotti lattiero-caseari	Titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
Carni ovine e caprine	Articoli 4, 5 e 11, paragrafi 1 e 2, primo, secondo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2529/2001	Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari
Regime agromonetario	Articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 Articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2800/98	Pagamenti ai produttori (compresi quelli a titolo del regolamento transitorio)
Poseidom	Articolo 9, articolo 12, paragrafo 2, e articolo 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001	Settori: carni bovine; vaniglia fresca; zucchero
Poseima	Articoli 13 e 22, paragrafi 2-7, 16, 17 e 28, paragrafo 1, 21, 27, 29 e 30, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001	Settori: carni bovine e latte; patate; zucchero; vimini; ananassi; tabacco; patate da semina, cicoria e tè
Poseican	Articoli 5, 6 e 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001	Settori: carni bovine; carni ovine e caprine; patate
Isole Egee	Articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: carni bovine; patate; olive; miele»

REGOLAMENTO (CE) N. 42/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2004
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° dicembre 2003 al 29 febbraio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 5 e 6 gennaio 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari dell'Argentina.
- (2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione l'8 gennaio 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 5 e 6 gennaio 2004 e trasmesse alla Commissione l'8 gennaio, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1° dicembre 2003 al 29 febbraio 2004 e presentate dopo il 6 gennaio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

ALLEGATO I

Origine dei prodotti	Percentuale di attribuzione		
	Cina	Paesi terzi diversi da Cina e Argentina	Argentina
— importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]	—	—	15,666 %
— nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]	—	—	15,666 %

X: Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

—: Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.

ALLEGATO II

Origine dei prodotti	Date		
	Cina	Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina	Argentina
— importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]	29.2.2004	—	29.2.2004
— nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]	29.2.2004	29.2.2004	29.2.2004

REGOLAMENTO (CE) N. 43/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.
- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Ai fini di una gestione più equilibrata dei quantitativi esportati con beneficio della restituzione, è opportuno fissare un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello della restituzione massima.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 al 8 gennaio 2004, è fissata una restituzione massima pari a 285,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Per le offerte che si situano al livello della restituzione massima è fissato un coefficiente di attribuzione pari a 50 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 44/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 5 al 8 gennaio 2004 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 45/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 5 al 8 gennaio 2004 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 46/2004 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 al 8 gennaio 2004, è fissata una restituzione massima pari a 143,75 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 47/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 32,444 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

relativa a un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2004

[notificata con il numero C(2003) 4878]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/24/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

sentito il parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

considerando quanto segue:

- (1) Per il buon funzionamento del mercato interno occorre predisporre a livello comunitario programmi coordinati di controllo dei prodotti alimentari, per garantire una migliore armonizzazione dei controlli ufficiali ad opera degli Stati membri.
- (2) Tali programmi dovrebbero ribadire l'esigenza del rispetto della legislazione comunitaria sugli alimenti, volta in particolare a tutelare la salute pubblica e gli interessi dei consumatori e ad assicurare pratiche commerciali leali.
- (3) L'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽²⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, impone che i laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE rispondano ai criteri enunciati dalla norma europea EN 45000, sostituita ora dalla norma EN ISO 17025:2000.

- (4) I risultati dell'attuazione simultanea di programmi nazionali e di programmi coordinati possono fornire informazioni ed esperienze sulle quali basare le attività future di controllo e la legislazione pertinente,

RACCOMANDA:

1. Nel corso del 2004, gli Stati membri dovranno procedere a ispezioni e controlli e, laddove necessario, prelevare campioni e sottoporli ad analisi di laboratorio, allo scopo di:
 - valutare la sicurezza batteriologica dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato,
 - valutare la sicurezza batteriologica delle carni fresche refrigerate di pollame per quanto concerne il *Campylobacter* termofilo,
 - valutare la sicurezza batteriologica e tossicologica delle spezie.
2. Benché nella presente raccomandazione non sia stata stabilita la frequenza delle campionature e/o delle ispezioni, gli Stati membri faranno sì che tale frequenza sia sufficiente per dare un quadro generale in ciascuno Stato membro del tema in questione.
3. Per garantire una migliore comparabilità dei dati, gli Stati membri dovranno fornire le informazioni richieste, rispettando il formato delle schede di registrazione riportate in allegato. Tali informazioni dovranno essere trasmesse alla Commissione entro il 1° maggio 2005 e dovranno essere accompagnate da una relazione esplicativa che dovrebbe contenere commenti sui risultati e sulle misure di attuazione intraprese.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

4. I prodotti alimentari da sottoporre ad analisi nel quadro del presente programma dovranno essere inviati a laboratori ritenuti conformi in base all'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE. Tuttavia, qualora gli Stati membri non dispongano di simili laboratori in grado di effettuare le analisi previste dalla raccomandazione, potranno designare altri laboratori accreditati.
5. Sicurezza batteriologica dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato

5.1. Oggetto del programma

Formaggi contaminati prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato hanno causato insorgenze di avvelenamenti alimentari negli esseri umani ad opera di diversi tipi di batteri quali *Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* produttori di verocitotossine e enterotossine stafilococciche.

Nella Comunità vi è una lunga tradizione di produzione e consumo di formaggi prodotti a partire da latte crudo. Per continuare questa tradizione pur assicurando la sicurezza alimentare si sono realizzati notevoli miglioramenti nei sistemi di produzione, raccolta e conservazione del latte crudo usato per la produzione di formaggi. Gli operatori alimentari prestano un'attenzione particolare agli aspetti dell'igiene e del controllo lungo tutto il processo di produzione.

L'obiettivo di questa parte del programma consiste nell'accertare la sicurezza microbiologica dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato, per promuovere un elevato livello di protezione del consumatore e raccogliere informazioni sulla prevalenza dei microorganismi patogeni e indicatori in tali prodotti. Tale accertamento consiste in un programma di un anno cui farà seguito, nel suo secondo anno, un programma più ampio sulla sicurezza batteriologica dei formaggi. Obiettivo di questo programma più ampio è stabilire la contaminazione di base in altre categorie di formaggi per poter trarre conclusioni fondate sul rischio specifico dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato. I risultati degli accertamenti della prima parte sui formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato saranno analizzati e messi a disposizione tenendo conto dei risultati della rassegna generale in questo settore che diverrà disponibile dopo il secondo anno.

5.2. Campionatura e metodo di analisi

Gli esami dovranno riguardare formaggi freschi, a pasta molle e semiduri prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato. Le autorità competenti degli Stati membri dovranno prelevare campioni rappresentativi di tali prodotti sia negli stabilimenti di produzione che nei punti di vendita al dettaglio, compresi i prodotti importati, al fine di effettuare i rilevamenti della presenza di *Salmonella*, *Listeria monocytogenes* e *Campylobacter* termofilo e la numerazione dello *Staphylococcus aureus* e dell'*Escherichia coli*. Qualora si rilevi la presenza di *Listeria monocytogenes*, se ne dovrebbe numerare la

popolazione. Allorché si prelevano campioni a livello di vendita al dettaglio, i test possono essere limitati alla presenza di *Salmonella* e di *Campylobacter* termofilo e alla numerazione della *Listeria monocytogenes*. I campioni, del peso minimo di cento grammi ciascuno o consistenti a una forma di formaggio se di peso inferiore a cento grammi, dovranno essere manipolati nel rispetto delle norme igieniche, collocati in contenitori refrigerati e inviati immediatamente al laboratorio d'analisi.

I laboratori dovrebbero essere autorizzati ad applicare metodi a loro scelta, purché il loro livello di prestazione sia adatto agli obiettivi da conseguire. Tuttavia, per l'accertamento della *Salmonella* si raccomanda di applicare la versione più recente della norma ISO 6785 ovvero della norma EN/ISO 6579, per la *Listeria monocytogenes* l'ultima versione della norma EN/ISO 11290-1 e 2, per la rilevazione del *Campylobacter* termofilo, l'ultima versione della norma ISO 10272:1995, per la numerazione dello *Staphylococcus aureus* la versione più recente della norma EN/ISO 6888-1 o 2 e per la numerazione dell'*Escherichia coli* la versione più recente dello standard ISO 11866-2,3 ovvero ISO 16649-1,2. Possono essere tuttavia utilizzati anche altri metodi equivalenti autorizzati dalle autorità competenti.

Il livello globale della campionatura dovrebbe essere lasciato alla discrezione delle autorità competenti degli Stati membri.

I risultati dei controlli dovranno figurare su schede di registrazione conformi al modello riportato nell'allegato I.

6. Sicurezza batteriologica delle carni fresche refrigerate di pollame in relazione al *Campylobacter* termofilo

6.1. Oggetto del programma

Il *Campylobacter* termofilo è la principale causa batterica di malattie di origine alimentare nell'uomo. Il numero di casi segnalati è aumentato negli ultimi anni e da studi epidemiologici emerge che le carni di pollame sono un'importante fonte di infezione e che una proporzione significativa delle carni fresche di pollame destinate al consumo umano è contaminata da questi batteri.

Attualmente non si dispone di informazioni scientifiche sufficienti per fissare parametri nella legislazione comunitaria per il *Campylobacter* e si stanno sviluppando ulteriori studi per meglio conoscere l'epidemiologia di questo patogeno e il ruolo svolto da altri prodotti di origine animale e da altri alimenti in generale.

L'obiettivo di questa parte del programma consiste nell'accertare la sicurezza microbiologica delle carni fresche di pollame in relazione al *Campylobacter* per promuovere un elevato livello di protezione del consumatore e raccogliere informazioni sulla prevalenza di tali batteri in detti prodotti.

6.2. Campionatura e metodo di analisi

Gli esami dovranno riguardare le carni fresche refrigerate di pollame, in particolare polli e tacchini. Le autorità competenti degli Stati membri dovranno prelevare campioni rappresentativi di tali prodotti sia nei macelli che nei punti di vendita al dettaglio, compresi i prodotti importati, al fine di effettuare i rilevamenti della presenza di *Campylobacter* termofilo. I campioni, di 10 grammi ciascuno prelevati dalla pelle del collo prima che le carcasse siano refrigerate o, qualora i campioni siano presi a livello della vendita al dettaglio, di 25 grammi o di 25 cm² prelevati dalla carne del petto, dovranno essere manipolati nel rispetto delle norme igieniche, collocati in contenitori refrigerati e inviati immediatamente al laboratorio d'analisi. Inoltre, per una migliore comparabilità dei risultati si raccomanda di effettuare il campionamento nel periodo da maggio a ottobre.

I laboratori dovrebbero essere autorizzati ad applicare metodi a loro scelta, purché il loro livello di prestazione sia adatto agli obiettivi da conseguire. Tuttavia, per l'accertamento del *Campylobacter* termofilo si raccomanda di applicare la versione più recente della norma ISO 10272:1995. Possono essere tuttavia utilizzati anche altri metodi equivalenti, autorizzati dalle autorità competenti.

Il livello globale della campionatura dovrebbe essere lasciato alla discrezione delle autorità competenti degli Stati membri.

I risultati dei controlli dovranno figurare su schede di registrazione conformi al modello riportato nell'allegato II.

7. Sicurezza batteriologica e tossicologica delle spezie

7.1. Oggetto del programma

Le spezie, le erbe e i condimenti vegetali sono apprezzati per i loro specifici sapori, colori e aromi. Tuttavia, le spezie possono contenere un numero elevato di microorganismi, tra cui anche batteri patogeni, muffe e fermenti. Se non adeguatamente trattate, esse possono determinare il rapido deterioramento degli alimenti che erano intese esaltare. Nelle spezie si è segnalata una fonte importante di disturbi di origine alimentare allorché queste sono aggiunte al cibo in cui è possibile l'ulteriore crescita dei patogeni. Tale possibilità è maggiore allorché le spezie sono usate in alimenti che non vengano riscaldati a sufficienza. La contaminazione con certi ceppi di muffe può determinare anche la produzione di tossine, come le aflatossine che, allorché superano i livelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari⁽¹⁾, possono determinare seri rischi per la salute dei consumatori.

L'obiettivo di questa parte del programma consiste nell'accertare la sicurezza batteriologica e tossicologica delle spezie, raccogliere informazioni sulla prevalenza di microorganismi patogeni e verificare che le spezie immesse sul mercato non superino i limiti di aflatossine stabiliti nell'ordinamento comunitario, per assicurare un livello elevato di protezione del consumatore.

7.2. Campionatura e metodo di analisi

Le autorità competenti degli Stati membri dovranno prelevare campioni rappresentativi di spezie a livello dell'importazione, a livello degli stabilimenti di produzione/confezionamento, a livello della vendita all'ingrosso, negli stabilimenti che usano spezie nella preparazione di alimenti e a livello della vendita al dettaglio, al fine di effettuare i rilevamenti per:

- a) il conteggio delle *Enterobacteriaceae*, la presenza di *Salmonella* e la numerazione di *Bacillus cereus* e *Clostridium perfringens*.

Il conteggio delle *Enterobacteriaceae* è usato quale indicatore dell'eventuale irradiazione o di altri trattamenti analoghi delle spezie. I campioni, del peso minimo di 100 g ciascuno o pari a una confezione se questa pesa meno di 100 g, dovranno essere manipolati nel rispetto delle norme igieniche e inviati immediatamente al laboratorio d'analisi. I laboratori sono autorizzati ad applicare metodi a loro scelta, purché il loro livello di prestazione sia adatto agli obiettivi da conseguire. Tuttavia, per l'accertamento della *Salmonella*, si raccomanda di applicare la versione più recente della norma ISO 6579:2002, per la numerazione delle *Enterobacteriaceae* l'ultima versione dello standard EN ISO 5552:1997; per la numerazione del *Bacillus cereus* la versione più recente della norma ISO 7932:1993 e per la numerazione del *Clostridium perfringens* la versione più recente della norma ISO 7937:1997. Possono essere tuttavia utilizzati anche altri metodi equivalenti, autorizzati dalle autorità competenti.

Il livello globale della campionatura dovrebbe essere lasciato alla discrezione delle autorità competenti degli Stati membri.

I risultati dei controlli dovranno figurare su schede di registrazione conformi al modello riportato nell'allegato III, sezioni 1 e 2;

- b) aflatossine: i livelli non devono superare il limite massimo stabilito nell'ordinamento comunitario.

La campionatura e l'analisi devono essere effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari⁽²⁾. Conformemente alle disposizioni di questa direttiva la dimensione del campione va da 1 a 10 kg a seconda della grandezza del lotto da controllare.

⁽¹⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.

Il livello globale della campionatura dovrebbe essere lasciato alla discrezione delle autorità competenti degli Stati membri.

I risultati dei controlli dovranno figurare su schede di registrazione conformi al modello riportato nell'allegato IV della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Sicurezza batteriologica dei formaggi prodotti a partire da latte crudo o da latte termizzato

Stato membro: _____

Gruppi batterici/ criteri ⁽¹⁾	Fase di campionamento	Identificazione del prodotto	Numero di campioni	Risultati dell'analisi ⁽²⁾			Misure adottate (numero e tipo) ⁽³⁾
				S	A	I	
<i>Salmonella</i> spp. N = 5 c = 0 Assente in 25 g	Produzione	formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle					
		formaggio a pasta molle stagionato					
		formaggio semiduro					
	Vendita al dettaglio	formaggio non stagionato a pasta molle					
		formaggio stagionato a pasta molle					
		formaggio semiduro					
<i>Campylobacter</i> termofilo n = 5 c = 0 Assente in 25 g	Produzione	formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle					
		formaggio stagionato a pasta molle					
		formaggio semiduro					
	Vendita al dettaglio	formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle					
		formaggio stagionato a pasta molle					
		formaggio semiduro					
<i>Staphylococcus aureus</i> n = 5 c = 2 m = 1 000 ufc/g M = 10 000 ufc/g	Produzione	formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle					
		formaggio stagionato a pasta molle					
		formaggio semiduro					
	Vendita al dettaglio	formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle					
		formaggio stagionato a pasta molle					
		formaggio semiduro					
<i>Escherichia coli</i> n=5 c=2 m=10 000 ufc/g M=100 000 ufc/g	Produzione	formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle					
		formaggio stagionato a pasta molle					
		formaggio semiduro					
	Vendita al dettaglio	formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle					
		formaggio stagionato a pasta molle					
		formaggio semiduro					
			A	P	≤ 100 ufc/g	> 100 ufc/g	
<i>Listeria monocytogenes</i> n=5 c=0 Assente in 25 g	Produzione	formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle					
		formaggio stagionato a pasta molle					
		formaggio semiduro					
	Vendita al dettaglio	formaggio (fresco) non stagionato a pasta molle					
		formaggio stagionato a pasta molle					
		formaggio semiduro					

⁽¹⁾ Il numero di campioni da prelevare può essere ridotto se il campionamento avviene a livello della vendita al dettaglio. Se si effettua un campionamento ridotto lo si deve segnalare nella relazione.

⁽²⁾ S=Soddisfacente, A=Accettabile, I=Insoddisfacente, A=Assente, P=Presente. Per quanto concerne lo *Staphylococcus aureus* e l'*Escherichia coli*, il risultato è soddisfacente se tutti i valori osservati sono < m, accettabili se il massimo dei valori c si situa tra e m e M e insoddisfacente se uno o più valori sono > M o se tra m e M vi sono valori superiori a c.

⁽³⁾ Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.

ALLEGATO II

Sicurezza microbiologica delle carni fresche di pollame
(in relazione al *Campylobacter* termofilo)**Stato membro:** _____

Patogeni batterici/ criteri ⁽¹⁾	Fase di campionamento	Identificazione del prodotto	Numero di campioni	Risultati dell'analisi		misure adottate (numero e tipo) ⁽²⁾
				Assente	Presente	
<i>Campylobacter</i> termofilo n=5 c=0 Assente in 25 g	Produzione	Polli				
		Tacchini				
	Vendita al dettaglio	Polli				
		Tacchini				

⁽¹⁾ Il numero di campioni da prelevare può essere ridotto se il campionamento avviene a livello della vendita al dettaglio. Se si effettua un campionamento ridotto lo si deve segnalare nella relazione.

⁽²⁾ Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.

ALLEGATO III

Sezione 1

Sicurezza batteriologica delle spezie

Stato membro: _____

Gruppi batterici/ criteri ⁽¹⁾	Fase di campionamento	Identificazione del prodotto	Numero di campioni	Risultati dell'analisi ⁽²⁾			Misure adottate (numero e tipo) ⁽³⁾
				S	A	I	
<i>Salmonella spp.</i> N = 5 c = 0 Assente in 25 g	Importazione o Produzione/ confezionamento o Vendita all'ingrosso	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
	Stabilimento (che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
	Vendita al dettaglio	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
<i>Bacillus cereus</i> N = 5 c = 1 M = 1 000 ufc/g M = 10 000 ufc/g	Importazione o Produzione/ confezionamento o Vendita all'ingrosso	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
	Stabilimento (che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
	Vendita al dettaglio	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					

⁽¹⁾ Il numero di campioni da prelevare può essere ridotto se il campionamento avviene a livello della vendita al dettaglio. Se si effettua un campionamento ridotto lo si deve segnalare nella relazione.

⁽²⁾ S=Soddisfacente, A=Accettabile, I=Insoddisfacente, A=Assente, P=Presente. Per quanto concerne il *Bacillus cereus* e il *Clostridium perfringens*, il risultato è soddisfacente se tutti i valori osservati sono < m, accettabili se il massimo dei valori c si situa tra e m e M e insoddisfacente se uno o più valori sono > M o se tra m e M vi sono valori superiori a c.

⁽³⁾ Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.

Sezione 2

Sicurezza batteriologica delle spezie

Stato membro: _____

Gruppi batterici/ criteri ⁽¹⁾	Fase di campionamento	Identificazione del prodotto	Numero di campioni	Risultati dell'analisi ⁽²⁾			Misure adottate (numero e tipo) ⁽³⁾
				S	A	I	
<i>Clostridium perfringens</i> n = 5 c = 1 m = 100 ufc/g M = 1 000 ufc/g	Importazione o Produzione/ confezionamento o Vendita all'ingrosso	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
	Stabilimento (che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
	Vendita al dettaglio	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
<i>Enterobacteriaceae</i> n = 5 c = 1 m = 10 ufc/g M = 100 ufc/g	Importazione o Produzione/ confezionamento o Vendita all'ingrosso	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
	Stabilimento (che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					
	Vendita al dettaglio	<i>Capsicum spp.</i>					
		<i>Piper spp.</i>					
		Noce moscata/zenzero/curcuma					
		Altre spezie e erbe					

⁽¹⁾ Il numero di campioni da prelevare può essere ridotto se il campionamento avviene a livello della vendita al dettaglio. Se si effettua un campionamento ridotto lo si deve segnalare nella relazione.

⁽²⁾ S=Soddisfacente, A=Accettabile, I=Insoddisfacente, A=Assente, P=Presente. Per quanto concerne il *Bacillus cereus* e il *Clostridium perfringens*, il risultato è soddisfacente se tutti i valori osservati sono < m, accettabili se il massimo dei valori c si situa tra m e M e insoddisfacente se uno o più valori sono > M o se tra m e M vi sono valori superiori a c.

⁽³⁾ Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.

ALLEGATO IV

Sicurezza tossicologica delle spezie

Stato membro: _____

Fase di campionamento	Identificazione del prodotto	numero di campioni	Risultati dell'analisi						Misure adottate (numero e tipo) ⁽¹⁾
			Aflatossina B1 (µg/kg)			Aflatossina totale (µg/kg)			
			< 2	2-5	> 5	< 4	4-10	> 10	
Importazione o Produzione/ confezionamento o Vendita all'ingrosso	Capsicum spp.								
	Piper spp.								
	Noce moscata/zenzero/curcuma								
	Altre spezie e erbe								
Stabilimento (che usa grandi quantità di spezie per la preparazione di alimenti)	Capsicum spp.								
	Piper spp.								
	Noce moscata/zenzero/curcuma								
	Altre spezie e erbe								
Vendita al dettaglio	Capsicum spp.								
	Piper spp.								
	Noce moscata/zenzero/curcuma								
	Altre spezie e erbe								

⁽¹⁾ Per segnalare le misure adottate per fare rispettare la normativa si raccomanda di usare le seguenti categorie: ammonimento verbale, avvertenza scritta, richiesto migliore controllo interno, richiesto ritiro del prodotto, sanzione amministrativa, azione legale, altro.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale

[notificata con il numero C(2003) 4961]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. La decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati ⁽³⁾, modificata dalla decisione 2003/181/CE ⁽⁴⁾, stabilisce una procedura per introdurre progressivamente dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per quanto riguarda i metodi di analisi utilizzati per rilevare le sostanze il cui uso non è autorizzato o è espressamente proibito nella Comunità.
- (2) A seguito del rilevamento di residui della sostanza farmacologicamente attiva verde di malachite, la cui utilizzazione nei medicinali veterinari per gli animali destinati alla produzione di alimenti non è autorizzata nella Comunità, e del suo metabolita verde di leucomalachite in prodotti dell'acquacoltura, il livello da fissare per l'LMRR armonizzato per tale sostanza è stato concordato in consultazione con i laboratori comunitari di riferimento, i laboratori nazionali di riferimento e gli Stati membri.
- (3) È necessario stabilire livelli armonizzati per il controllo di tale sostanza al fine di assicurare lo stesso livello di protezione dei consumatori nella Comunità.

(4) La decisione 2002/657/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/657/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è sostituito da quanto segue:

«Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati per rilevare le seguenti sostanze rispettino i limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) stabiliti nell'allegato II, rispetto alle matrici indicate in detto allegato:

- a) cloramfenicolo;
- b) metaboliti di nitrofurano;
- c) medrossiprogesterone;
- d) verde di malachite.»

2) L'allegato II della decisione 2002/657/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 15.3.2003, pag. 17.

ALLEGATO

La decisione 2002/657/CE è modificata come segue:

All'allegato II è aggiunta la riga seguente:

«Sostanza e/o metabolita	Matrici	LMRR
Somma di verde di malachite e di verde di leucomalachite	Carni dei prodotti dell'acquacoltura	2 µg/kg»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2003

relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2003

[notificata con il numero C(2003) 4974]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2004/26/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

visti i programmi presentati dalla Francia per la lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera ⁽³⁾, modificata dalla decisione 96/633/CE ⁽⁴⁾, definisce le misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera.

(2) Le condizioni specifiche della produzione vegetale nei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono particolare attenzione; in tali regioni vanno adottate o rese più rigorose misure per la produzione vegetale, in particolare le misure fitosanitarie.

(3) Le suddette misure fitosanitarie, da adottare o da rafforzare, sono particolarmente costose.

(4) Le competenti autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma di misure che precisa gli obiettivi da raggiungere e le azioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario.

(5) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001, la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire fino al 60 % delle spese sovvenzionabili, escluse le misure di protezione per le banane.

(6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁵⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali misure è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del regolamento summenzionato.

(7) Le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentato dalla Francia per il 2003.

Articolo 2

Il programma ufficiale comprende quattro sottoprogrammi:

1) un sottoprogramma sull'analisi di rischio relativa agli organismi nocivi di cui trattasi nei dipartimenti francesi d'oltremare (Martinica, Guadalupa, Guiana, La Riunione);

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- 2) un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Martinica suddiviso in tre parti:
 - valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici,
 - lotta agli organismi nocivi alle colture di pomodoro,
 - costituzione di una base dati sulle pratiche fitosanitarie;
- 3) un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Guadalupa suddiviso in tre parti:
 - valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici,
 - costituzione di una base dati sugli organismi nocivi,
 - allevamento di organismi entomofaghi;
- 4) un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Guiana suddiviso in due parti:
 - valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici, buone pratiche agricole,
 - miglioramento delle conoscenze necessarie per la revisione del quadro normativo nel settore fitosanitario.

Articolo 3

Il contributo della Comunità al finanziamento del programma presentato dalla Francia nel 2003 è pari al 60 % delle spese relative alle misure ammissibili, quali definite nella decisione 93/522/CEE, con un massimale di 227 400 EUR (IVA esclusa).

Il piano finanziario del programma, comprendente i costi e il relativo finanziamento, figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

Un anticipo di 100 000 EUR è versato alla Francia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente decisione.

Articolo 5

1. Il periodo di ammissibilità delle spese correlate al progetto di cui trattasi inizia il 1° ottobre 2003 e termina il 30 settembre 2004.
2. In deroga al paragrafo 1, il finanziamento comunitario è accordato per le spese riguardo alle quali le autorità competenti presentino alla Commissione, entro il 30 settembre 2004, una domanda debitamente motivata di proroga del termine di pagamento.
3. Il periodo previsto per l'esecuzione delle azioni può essere eccezionalmente prorogato soltanto previo accordo esplicito delle parti contraenti, manifestato per iscritto prima che sia completata l'esecuzione.

Articolo 6

Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che il programma sia attuato conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le norme in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici, e che nessun altro contributo comunitario sia stato o sia chiesto per tali misure.

Articolo 7

1. Le spese effettivamente sostenute sono notificate alla Commissione, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, in modo da comprovare la loro conformità al piano finanziario indicativo. Tali notifiche possono essere inoltrate per via elettronica.

2. La Commissione può procedere, su richiesta debitamente giustificata della Francia, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per l'intero periodo, purché non sia superato l'importo globale delle spese ammissibili previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo.

3. I contributi concessi dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati alla Francia, che è inoltre responsabile del rimborso alla Comunità di eventuali importi eccedenti.

Articolo 8

La Francia assicura il rispetto delle disposizioni finanziarie, la conformità con le politiche comunitarie e l'invio delle informazioni da fornire alla Commissione indicate nell'allegato II.

Articolo 9

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Scheda finanziaria per il 2003*(in EUR)*

	Contributo CE	Contributo nazionale	Spese ammissibili 2003
Analisi di rischio	51 000	34 000	85 000
Martinica	75 000	50 000	125 000
Guadalupa	49 200	32 800	82 000
Guiana	52 200	34 800	87 000
Totale	227 400	151 600	379 000

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

I. Comitato di sorveglianza

1. Istituzione

Indipendentemente dal finanziamento della presente azione, la Francia e la Commissione costituiscono un comitato di sorveglianza composto dai rispettivi rappresentanti con il compito di fare regolarmente il punto sull'esecuzione del programma, decidendo ove del caso i necessari adeguamenti.

2. Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Competenza del comitato di sorveglianza

Il comitato:

- ha la responsabilità di sorvegliare la corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La sua competenza si estende alle misure del programma, nei limiti dell'aiuto comunitario. Esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle azioni e dei progetti,
- sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,
- propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo evidenziato dagli indicatori e dalle valutazioni intermedie,
- formula un parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione,
- formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma,
- formula un parere sulla relazione finale,
- riferisce al comitato fitosanitario permanente nel periodo interessato sull'avanzamento del programma e sulle spese incorse.

II. Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.

2. Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure previste dal programma, si avvale di indicatori finanziari e fisici strutturati in modo da poter valutare se per ciascuna misura le spese corrispondano a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.

3. La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4. La Francia comunica alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'adozione del programma, il nome dell'autorità responsabile dell'elaborazione e della presentazione della relazione finale d'esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio sintetico dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi compiuti) ed una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 15 ottobre 2004 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile dopo tale data.

5. D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, che, sulla base della sorveglianza continua, procede alla valutazione continua di cui al punto 3. Tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto delle difficoltà incontrate nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione egli formula un parere sui provvedimenti amministrativi da adottare.

II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

L'esecuzione del programma deve essere conforme alle disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche comunitarie. Le seguenti informazioni devono essere fornite dalla Francia nella relazione finale.

Protezione dell'ambiente

a) Informazioni generali

- descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili),
- descrizione globale dei principali effetti, positivi e negativi, che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente,
- descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente,
- sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione delle autorità responsabili dell'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o di un ente omologo) ed eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere un considerevole impatto negativo sull'ambiente, andranno indicate:

- le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma,
 - i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che modifica la decisione 2003/678/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003*[notificata con il numero C(2003) 4980]***(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A partire da marzo 2003 al fine di evitare la diffusione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi sono state adottate numerose misure stabilite in una serie di decisioni, la più recente delle quali è la decisione 2003/290/CE, del 25 aprile 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi ⁽²⁾.
- (2) Nella decisione 2003/290/CE, nonché nelle due decisioni che l'hanno preceduta, le decisioni 2003/214/CE ⁽³⁾ e 2003/258/CE ⁽⁴⁾ della Commissione è stato richiesto ai Paesi Bassi di garantire lo svuotamento preventivo degli allevamenti di pollame a rischio, nonché l'abbattimento del pollame e degli altri volatili considerati a rischio all'interno delle zone soggette a restrizioni e in determinate zone delimitate.
- (3) I Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure cautelative al fine di evitare la diffusione dell'influenza aviaria.
- (4) L'influenza aviaria rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario. Di conseguenza, per eradicare la malattia e impedirne la diffusione, la Comunità dovrebbe contribuire alle spese ammissibili sostenute dai Paesi Bassi. È quindi opportuno concedere ai Paesi Bassi un contributo finanziario comunitario conformemente alla decisione 90/424/CEE al fine di coprire i costi relativi alle misure cautelative adottate nel 2003.

(5) La decisione 2003/678/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003 ⁽⁵⁾ ha accordato un anticipo di 10 milioni di EUR per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003. Tuttavia, ora è possibile valutare con un maggior grado di affidabilità l'importo dell'indennizzo da versare.

(6) I Paesi Bassi hanno inoltre fornito i dati relativi alle spese sostenute per l'attuazione delle misure imposte dalle decisioni 2003/214/CE, 2003/258/CE e 2003/290/CE.

(7) In base a tali dati il costo complessivo stimato per l'indennizzo dei proprietari degli animali e delle uova è pari a 82,6 milioni di EUR, fatto salvo l'esito delle procedure giuridiche.

(8) Qualora gli stanziamenti necessari siano disponibili nel 2003, è opportuno che la Comunità contribuisca alle spese sostenute dai Paesi Bassi e che l'importo dell'anticipo versato corrisponda a 40 milioni di EUR.

(9) Il 21 ottobre 2003 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta giustificata di rinvio del termine per la presentazione di richieste relative agli indennizzi concessi per la distruzione delle uova da cova e la soppressione di pulcini di un giorno, a seguito delle restrizioni in materia di trasporti decise a norma della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁶⁾. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, andrebbero conseguentemente aggiornate.

(10) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 105 del 26.4.2003, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/443/CE (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 64).

⁽³⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/678/CE è modificata come segue:

- 1) Il titolo della decisione 2003/678/CE è sostituito dal seguente:
«Decisione 2003/678/CE sul contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003».
- 2) Il testo dell'articolo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:
 - a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento degli animali e la distruzione delle uova ai sensi:
 - dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE,
 - dell'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE, e
 - dell'articolo 3 delle decisioni 2003/214/CE, 2003/258/CE e 2003/290/CE nell'ambito delle misure obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, della decisione 90/424/CEE, in materia di eradicazione di focolai di influenza aviaria insorti nel 2003, adottate a norma delle disposizioni citate e conformemente alla presente decisione.»
- 3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Se i Paesi Bassi versano gli indennizzi a norma dell'articolo 5, della direttiva 92/40/CE e dell'articolo 3 delle decisioni 2003/214/CE, 2003/258/CE e 2003/290/CE dopo il termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili saranno ridotti, per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine, nel modo seguente:

 - del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
 - del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
 - del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
 - del 100 % per i pagamenti effettuati dopo 136 giorni dall'abbattimento degli animali o dalla distruzione delle uova.

Se i Paesi Bassi versano gli indennizzi di cui all'articolo 10, lettera a), primo e terzo trattino, 60 giorni dopo la notifica della presente decisione, gli importi ammissibili saranno ridotti, per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine, nel modo seguente:

 - del 25 % per i pagamenti effettuati tra 61 e 75 giorni dopo la notifica della presente decisione,

- del 50 % per i pagamenti effettuati tra 76 e 90 giorni dopo la notifica della presente decisione,
- del 75 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo la notifica della presente decisione,
- del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 106 giorni dopo la notifica della presente decisione.»

- 4) L'articolo 4 è modificato come segue:

- a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i risultati di eventuali controlli previsti all'articolo 5 e a condizione che gli stanziamenti necessari siano disponibili, sarà versato un anticipo di 40 milioni di EUR in base ai documenti giustificativi presentati dai Paesi Bassi riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE, all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 3 delle decisioni 2003/214/CE, 2003/258/CE e 2003/290/CE.»

- b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a), sarà resa in forma computerizzata conformemente:

- agli allegati I A e I B entro 60 giorni di calendario dalla revoca delle restrizioni previste dalla decisione 2003/428/CE della Commissione (*) per gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), secondo trattino, ed entro 90 giorni dalla notifica della presente decisione per gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino,
- all'allegato II, entro sei mesi dalla revoca delle restrizioni di cui al trattino precedente.

Qualora i termini non siano osservati, il contributo finanziario comunitario è ridotto del 25 % per ogni mese di ritardo. Tuttavia, su richiesta giustificata dei Paesi Bassi, la Commissione può prorogare tali termini.

(*) GU L 144 del 12.6.2003, pag. 15.»

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che modifica le decisioni 2002/799/CE e 2002/943/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e ai programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi attuati dagli Stati membri

*[notificata con il numero C(2003) 5014]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/28/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede che la Comunità possa concedere un contributo finanziario ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali e ai controlli intesi a prevenire le zoonosi.
- (2) La decisione 2002/799/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca i programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali e i programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2003. Tale decisione stabilisce altresì l'aliquota e l'importo massimo proposti di tale contributo per ciascun programma.
- (3) La decisione 2002/943/CE della Commissione ⁽³⁾ approva i programmi elencati nella decisione 2002/799/CE e stabilisce gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità.
- (4) La Commissione ha esaminato le relazioni trasmesse dagli Stati membri sulle spese inerenti ai programmi. Dall'analisi delle suddette relazioni risulta che alcuni Stati membri non impiegheranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2003, mentre altri sosterranno spese maggiori rispetto all'importo stanziato.
- (5) Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni dei suddetti programmi. È opportuno ridistribuire i finanziamenti dai programmi degli Stati membri che non li utilizzano integralmente a quelli le cui spese superano i finanziamenti ricevuti. Tale riassegnazione deve essere effettuata in base alle informazioni più recenti sulle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.
- (6) Occorre modificare in conformità le decisioni 2002/799/CE e 2002/943/CE.

- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2002/799/CE sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2002/943/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 2, «70 000 EUR» è sostituito da «0 EUR».
- 2) All'articolo 7, paragrafo 2, «225 000 EUR» è sostituito da «0 EUR».
- 3) All'articolo 9, paragrafo 2, «5 000 000 di EUR» è sostituito da «5 200 000 EUR».
- 4) All'articolo 14, paragrafo 2, «1 800 000 EUR» è sostituito da «2 250 000 EUR».
- 5) All'articolo 20, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «70 000 EUR».
- 6) All'articolo 21, paragrafo 2, «600 000 EUR» è sostituito da «700 000 EUR».
- 7) All'articolo 23, paragrafo 2, «1 800 000 EUR» è sostituito da «1 600 000 EUR».
- 8) All'articolo 26, paragrafo 2, «800 000 EUR» è sostituito da «1 050 000 EUR».
- 9) All'articolo 30, paragrafo 2, «600 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR».
- 10) All'articolo 36, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «30 000 EUR».
- 11) All'articolo 37, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «15 000 EUR».
- 12) All'articolo 38, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR».

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 277 del 15.10.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 326 del 3.12.2002, pag. 12.

- 13) All'articolo 39, paragrafo 2, «700 000 EUR» è sostituito da «650 000 EUR».
- 14) All'articolo 40, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «0 EUR».
- 15) All'articolo 41, paragrafo 2, «300 000» è sostituito da «250 000 EUR».
- 16) All'articolo 45, paragrafo 2, «1 000 000 di EUR» è sostituito da «1 040 000 EUR».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2002/799/CE sono modificati come segue:

1) Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali

Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo proposto (in euro)
Peste suina africana/classica	Italia (Sardegna)	50 %	225 000
Malattia di Aujeszky	Belgio	50 %	500 000
	Irlanda	50 %	50 000
	Spagna	50 %	100 000
	Portogallo	50 %	100 000
Febbre catarrale degli ovini	Spagna	50 %	30 000
	Francia	50 %	200 000
	Italia	50 %	600 000
Brucellosi bovina	Grecia	50 %	150 000
	Spagna	50 %	2 800 000
	Francia		0
	Irlanda	50 %	5 200 000
	Italia	50 %	750 000
	Portogallo	50 %	1 500 000
Tubercolosi bovina	Grecia	50 %	100 000
	Spagna	50 %	5 000 000
	Irlanda	50 %	2 250 000
	Italia	50 %	800 000
	Portogallo	50 %	150 000
Peste suina classica	Belgio	50 %	100 000
	Germania	50 %	1 040 000
	Lussemburgo	50 %	80 000
Leucosi bovina enzootica	Italia	50 %	50 000
	Portogallo	50 %	400 000
Brucellosi ovina e caprina	Grecia	50 %	700 000
	Spagna	50 %	6 000 000
	Francia	50 %	70 000
	Italia	50 %	1 800 000
	Portogallo	50 %	1 600 000
Poseidom ⁽¹⁾	Francia	50 %	250 000

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo proposto (in euro)
Rabbia	Belgio	50 %	50 000
	Germania	50 %	950 000
	Francia	50 %	130 000
	Lussemburgo		0
	Austria	50 %	175 000
	Finlandia	50 %	35 000
Malattia vescicolosa dei suini Peste suina classica	Italia	50 %	400 000
Malattia del trotto (scrapie)	Spagna	50 %	150 000
	Germania	50 %	140 000
	Grecia	50 %	320 000
	Francia	50 %	1 050 000
	Italia	50 %	300 000
	Paesi Bassi	50 %	350 000
	Austria	50 %	35 000
	Svezia	50 %	5 000
TOTALE			36 685 000

(¹) Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare.»

2) L'allegato II è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi

Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi	Stato membro	Aliquota	Importo proposto (in euro)
Salmonella	Danimarca	50 %	250 000
	Francia	50 %	650 000
	Irlanda		0
	Paesi Bassi	50 %	250 000
	Austria	50 %	15 000
TOTALE			1 165 000»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che modifica le decisioni 2002/798/CE e 2002/934/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2003

[notificata con il numero C(2003) 5026]

(2004/29/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/798/CE della Commissione, del 14 ottobre 2001, relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2003 ⁽²⁾, elenca i programmi per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati alla Commissione dagli Stati membri che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2003. Tale decisione stabilisce anche la percentuale di finanziamento proposta e l'importo massimo dei contributi per ciascun programma.
- (2) La decisione 2002/934/CE della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva i programmi di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2003 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità ⁽³⁾, approva i programmi elencati nella decisione 2002/798/CE e fissa gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità.
- (3) La decisione 2002/934/CE stabilisce che ogni mese gli Stati membri presentino alla Commissione delle relazioni sullo stato d'avanzamento. Un'analisi di tali relazioni indica che alcuni Stati membri non utilizzeranno appieno i propri stanziamenti per il 2003, mentre altri effettueranno operazioni di sorveglianza superiori al numero dei test finanziati. È pertanto opportuno ridistribuire i finanziamenti dagli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano.
- (4) Le decisioni 2002/798/CE e 2002/934/CE dovrebbe essere modificate di conseguenza.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/798/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2002/934/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, «4 719 000 EUR» è sostituito da «4 430 730 EUR».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 2, «2 977 000 EUR» è sostituito da «2 906 920 EUR».
- 3) All'articolo 3, paragrafo 2, «20 723 000 EUR» è sostituito da «19 527 350 EUR».
- 4) All'articolo 4, paragrafo 2, «975 000 EUR» è sostituito da «753 570 EUR».
- 5) All'articolo 5, paragrafo 2, «5 984 000 EUR» è sostituito da «6 442 930 EUR».
- 6) All'articolo 6, paragrafo 2, «30 554 000 EUR» è sostituito da «33 461 590 EUR».
- 7) All'articolo 7, paragrafo 2, «9 577 000 EUR» è sostituito da «7 996 480 EUR».
- 8) All'articolo 8, paragrafo 2, «6 952 000 EUR» è sostituito da «7 374 940 EUR».
- 9) All'articolo 9, paragrafo 2, «198 000 EUR» è sostituito da «230 690 EUR».
- 10) All'articolo 10, paragrafo 2, «6 312 000 EUR» è sostituito da «5 650 110 EUR».
- 11) All'articolo 11, paragrafo 2, «2 455 000 EUR» è sostituito da «2 401 430 EUR».
- 12) All'articolo 12, paragrafo 2, «1 059 000 EUR» è sostituito da «1 250 030 EUR».
- 13) All'articolo 13, paragrafo 2, «1 402 000 EUR» è sostituito da «1 438 450 EUR».
- 14) All'articolo 14, paragrafo 2, «440 000 EUR» è sostituito da «461 780 EUR».

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 277 del 15.10.2002, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 73.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2002/798/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

Malattia	Stato membro	Percentuale d'acquisto dei kit per le analisi	Importo massimo
TSE	Belgio	100 %	4 430 730
	Danimarca	100 %	2 906 920
	Germania	100 %	19 527 350
	Grecia	100 %	753 570
	Spagna	100 %	6 442 930
	Francia	100 %	33 461 590
	Irlanda	100 %	7 996 480
	Italia	100 %	7 374 940
	Lussemburgo	100 %	230 690
	Paesi Bassi	100 %	5 650 110
	Austria	100 %	2 401 430
	Portogallo	100 %	1 250 030
	Finlandia	100 %	1 438 450
	Svezia	100 %	461 780
Totale			94 327 000»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

che stabilisce le condizioni specifiche d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati e congelati provenienti dal Perù e che abroga le decisioni 2001/338/CE e 95/174/CE

[notificata con il numero C(2003) 5053]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/30/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/174/CE della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Perù ⁽³⁾, prevede le condizioni sanitarie da rispettare per le importazioni di molluschi bivalvi vivi dal Perù.
- (2) A seguito delle carenze constatate nel corso di un'ispezione in Perù effettuata nell'aprile 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2001/338/CE, del 27 aprile 2001, recante misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù ⁽⁴⁾. L'ispezione ha inoltre rilevato che nessun mollusco vivo era esportato dal Perù e che le competenti autorità peruviane non avevano prescritto alcuna misura di controllo per le malattie dei molluschi.
- (3) Nel corso di una nuova ispezione in Perù effettuata nel maggio 2002 si è constatato che le condizioni sanitarie erano migliorate in modo soddisfacente e che si era ovviato ad alcune carenze relative ai controlli sanitari effettuati dalle autorità peruviane. Tali risultanze hanno consentito alla Commissione di adottare la decisione 2003/509/CE della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica la decisione 2001/338/CE recante misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù ⁽⁵⁾.

- (4) Le garanzie fornite attualmente dalle autorità competenti, fondate su prove documentali, mostrano che esse hanno ovviato alle carenze rilevate dalla missione d'ispezione. Pertanto, dato che le misure di protezione previste dalla decisione 2001/338/CE non sono più necessarie, occorre abrogare tale decisione.
- (5) Inoltre, il Perù desidera esportare nella Comunità soltanto molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini ⁽⁶⁾. Di conseguenza, le condizioni specifiche d'importazione dovrebbero concernere soltanto i molluschi bivalvi congelati e trasformati e occorre determinare le zone di produzione nelle quali possono essere raccolti molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE. È quindi necessario stabilire nuove condizioni specifiche d'importazione e abrogare la decisione 95/174/CE.
- (6) Le altre condizioni d'importazione dovrebbero essere quelle già previste dalla decisione 95/173/CE della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Perù ⁽⁷⁾.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Ministerio de la Salud, Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)» è l'autorità competente in Perù per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 116 del 23.5.1995, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 120 del 28.4.2001, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 12.7.2003, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 78.

⁽⁷⁾ GU L 116 del 23.5.1995, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 95/311/CE (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 78).

Articolo 2

1. I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini trasformati o congelati originari del Perù e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione.

2. Le partite devono soddisfare le condizioni stabilite dalla decisione 95/173/CE.

Articolo 3

Le decisioni 95/174/CE e 2001/338/CE sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 13 gennaio 2004.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

*ALLEGATO***ZONE DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE**

Numero	Nome	Disposizione	Categoria ⁽¹⁾
001	Pucusana	Pucusana-Lima	a
002	Guaynuna	Casma-Ancash	a
003	La Mina/Bahía de Lagunillas	Pisco-Ica	a
004	Isla Tortuga	Casma-Ancash	a
005	Bahía de Independencia	Pisco-Ica	a
006	Bahía de Paracas	Pisco-Ica	a
007	Playa Jaguay	Chincha-Ica	a
008	Playa La Antena	Chincha-Ica	a

⁽¹⁾ Classificazione corrispondente ai criteri definiti al capitolo I, punto 1, dell'allegato della direttiva 91/492/CEE.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2004/31/PESC DEL CONSIGLIO

del 9 gennaio 2004

concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 94/165/PESC ⁽¹⁾ il Consiglio ha imposto un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare, compreso il trasferimento di tecnologia militare, nei confronti del Sudan.
- (2) Data la guerra civile attualmente in corso nel paese, il Consiglio reputa opportuno mantenere l'embargo sulle armi dell'Unione europea nei confronti del Sudan. L'obiettivo politico dell'Unione europea è promuovere una pace duratura e la riconciliazione all'interno del Sudan.
- (3) L'embargo dovrebbe permettere deroghe umanitarie all'attuale embargo sulle armi e consentire di avviare in Sudan operazioni di sminamento.
- (4) L'embargo sulle armi dovrebbe essere parimenti rafforzato in modo da comprendere la connessa consulenza e assistenza tecnica, nonché l'assistenza finanziaria per le forniture di armi e la connessa assistenza tecnica, ma dovrebbe anche permettere che talune deroghe umanitarie siano autorizzate dagli Stati membri per tale assistenza, anche per quanto riguarda le attrezzature e il materiale per le operazioni di sminamento.
- (5) È opportuno consolidare tali misure in un unico strumento e abrogare la decisione 94/165/PESC.
- (6) È necessaria un'azione della Comunità per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di vendere, fornire, trasferire o esportare al Sudan armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

⁽¹⁾ GU L 75 del 17.3.1994, pag. 1.

2. Sono altresì vietati:

- a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l'assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan.

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

- a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
- b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;
- c) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale equipaggiamento;
- d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale equipaggiamento;

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro in causa.

2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3. Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nel codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi adottato l'8 giugno 1998. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

Articolo 3

Ai fini della presente posizione comune, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione, o altro servizio tecnico, che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, fornitura di pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza.

Articolo 4

Gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente e informano la Commissione delle misure adottate ai sensi della presente posizione comune e si comunicano tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti la presente posizione comune.

Articolo 5

Per massimizzare l'impatto delle misure citate, l'Unione europea incoraggia paesi terzi ad adottare misure analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 6

La presente posizione comune è riesaminata dodici mesi dopo l'adozione e in seguito ogni dodici mesi. Essa è abrogata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi siano stati raggiunti.

Articolo 7

La decisione 94/165/PESC è abrogata.

Articolo 8

La presente posizione comune ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 9

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 30 ottobre 2003)

A pagina 6, per il numero di pagina del capitolo 50:

anziché: «331»,

leggi: «336».

A pagina 7:

per il numero di pagina del capitolo 72:

anziché: «436»,

leggi: «437»;

per il numero di pagina del capitolo 84:

anziché: «502»,

leggi: «503»;

per il numero di pagina del capitolo 86:

anziché: «585»,

leggi: «586».

A pagina 8, per il numero di pagina dell'allegato 1:

anziché: «651»,

leggi: «653».

A pagina 191, nota complementare 5, terza riga:

anziché: «... 2712 90 99, 2713 90 e 2901 10 10 ...»,

leggi: «... 2712 90 99 e 2713 90 ...».

A pagina 204:

codice NC 2825 90 60, nella terza colonna:

anziché: «1,1»,

leggi: «esenzione»;

codice NC 2825 90 80, nella terza colonna:

anziché: «6,1»,

leggi: «5,5».

A pagina 206, codice NC 2834 21 00, nella terza colonna:

anziché: «6»,

leggi: «5,5».

A pagina 210, codice NC 2849 10 00, nella terza colonna:

anziché: «7,2»,

leggi: «5,5».

A pagina 224:

sottovoce 2921 11, seconda colonna:

anziché: «..., di-o ...»,

leggi: «..., di- o ...»;

codice NC 2921 11 10, seconda colonna:

anziché: «..., di-o ...»,

leggi: «..., di- o ...».

A pagina 227, codice NC 2930 30 00, seconda colonna:

anziché: «..., di-, o ...»,

leggi: «..., di- o ...».

A pagina 231, codice NC 2936 24 00, seconda colonna:

anziché: «... D-o ...»,

leggi: «... D- o ...».

A pagina 456, codice NC 7302 30 00, nella terza colonna:

anziché: «esenzione»,

leggi: «2,7».

A pagina 479:

codice NC 7603 10 00, nella terza colonna:

anziché: «5,1»,

læses: «5»;

codice NC 7603 20 00, nella terza colonna:

anziché: «5,3»,

leggi: «5».

A pagina 481, codice NC 7610 10 00, nella terza colonna:

anziché: «6,2»,

leggi: «6».

A pagina 731, nella prima colonna:

anziché: «2902 19 99»,

leggi: «2902 19 80»;

anziché: «2902 90 80»,

leggi: «2902 90 90»;

anziché: «2905 49 90»,

leggi: «2905 49 80».

A pagina 734, nella prima colonna:

anziché: «2914 70 90»,

leggi: «2914 70 00».

A pagina 735, nella prima colonna:

anziché: «2918 29 90»,

leggi: «2918 29 80».

A pagina 753, nella prima colonna:

anziché: «2930 90 12»,

leggi: «2930 90 13».

A pagina 757, 758 e 759, nella prima colonna:

anziché: «2932 99 95»,

leggi: «2932 99 85».

A pagina 814, nella prima colonna:

anziché: «2939 99 90»,

leggi: «2939 99 00».

A pagina 815, nella prima colonna:

anziché: «2939 99 90»,

leggi: «2939 99 00»;

anziché: «2940 00 90»,

leggi: «2940 00 00».

A pagina 823, nella prima colonna:

anziché: «3203 00 19»,

leggi: «3203 00 10».

A pagina 825, nella prima colonna:

anziché: «3913 90 80»,

leggi: «3913 90 00».

A pagina 837, nella prima colonna:

anziché: «2914 70 90»,

leggi: «2914 70 00».

A pagina 838, nella prima colonna:

anziché: «2918 29 90»,

leggi: «2918 29 80».

A pagina 842, nella prima colonna:

anziché: «2932 99 95»,

leggi: «2932 99 85».

A pagina 850, nella prima colonna:

anziché: «2939 99 90»,

leggi: «2939 99 00»;

anziché: «2940 00 90»,

leggi: «2940 00 00».
